

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **La deduzione degli oneri finanziari nella nuova disciplina**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

### **ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La novellata disciplina della **deduzione degli interessi passivi ed oneri finanziari** di cui all'[articolo 96 Tuir](#), come emendata dal **D.Lgs. 142/2018** (c.d. **Decreto Atad**), applicabile a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, porta con sé **diverse novità**.

Vediamo in modo particolare come si atteggi il **meccanismo di deduzione** degli interessi passivi ed oneri finanziari rientranti nel perimetro oggettivo della norma, alla luce delle nuove disposizioni.

In primo luogo, il **comma 1** dell'[articolo 96](#), prescrive che gli **interessi passivi** e gli oneri finanziari siano **deducibili fino a concorrenza della somma di due elementi**:

1. gli **interessi attivi** ed i proventi finanziari di **competenza del periodo** d'imposta;
2. gli **interessi attivi** ed i proventi finanziari **riportati dai periodi precedenti** ai sensi del comma 6, ossia in quanto **eccedenti** la somma degli interessi passivi e degli oneri finanziari tanto di competenza del periodo quanto riportati dai periodi precedenti.

Possiamo quindi osservare che, a questo stadio, la norma presenta **due elementi di novità**, uno negativo ed uno positivo.

Quello **negativo** riguarda gli **oneri finanziari capitalizzati** i quali, ora, concorrono insieme a quelli spesati nel conto economico di periodo a far cumulo ai fini del computo del **limite massimo fiscalmente deducibile** nel periodo; quindi, anche gli oneri capitalizzati soggiacciono ora al limite di deducibilità, fermo restando che essi saranno comunque **integralmente riconosciuti come parte integrante del valore fiscalmente rilevante** del cespote sul quale sono capitalizzati.

La **novità positiva** è invece data dalla possibilità di **riportare ai successivi periodi** d'imposta

l'eventuale **eccedenza di periodo di interessi attivi**, e proventi finanziari, sugli interessi passivi e oneri finanziari.

Peraltro, ai sensi del comma 6, la **riportabilità dell'eccedenza di interessi attivi di periodo non ha limiti temporali**.

L'eccedenza di interessi passivi ed oneri finanziari sugli interessi attivi è poi deducibile nel periodo nei limiti del **30% del Rol** - rappresentato, ai sensi del **comma 4**, dalla **differenza fra il valore ed il costo della produzione, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali** – ma “*assunto nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa*”.

Anche a questo riguardo, possiamo sottolineare **due novità** di rilievo.

La prima è che **non viene più prevista l'esclusione dal Rol dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria** derivanti da **trasferimenti di azienda** e rami di azienda; quindi, dal 2019, anche le plus e minusvalenze da trasferimenti di azienda **concorrono alla formazione del Rol**, sempre che siano rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (quindi, non lo saranno le plus o minusvalenze risultanti dal conferimento di aziende).

La **seconda novità** è rappresentata dal fatto che **non si ha più riguardo al Rol contabile**, bensì a quello fiscale; ossia, i valori che concorrono a determinare il Rol devono essere **assunti nella loro misura fiscale**, applicando perciò le **variazioni in aumento o in diminuzione** all'uopo rilevanti.

La **Relazione illustrativa** al Decreto Atad richiama al riguardo l'attenzione sul **tipo di variazione fiscale**; infatti, se si ha a che fare con una **detassazione di un componente positivo** (si pensi al reddito agevolato da **patent box**), poiché essa è **correlata a voci che impattano sul Rol**, dovrà essere **sottratta ai fini della “fiscalizzazione” dello stesso ROL** (nel caso del Patent box, si dovrà computare con segno meno del Rol il reddito agevolato). Se invece si tratta di una **detassazione di una parte del reddito** priva di un collegamento specifico con il Rol (è il **caso dell'Ace**), allora **non si avrà alcun effetto** sulla determinazione del Rol rilevante ai fini dell'[articolo 96](#).

È infine prevista dall'[articolo 13, comma 3, del Decreto Atad](#), una particolare **disciplina transitoria** volta ad evitare che il passaggio dal “vecchio” Rol contabile al “nuovo” Rol fiscale possa determinare delle **distorsioni**.

Si tratta quindi di una **disciplina di raccordo** che è diretta a regolare tutti i casi in cui, nel passaggio dalla vecchia disciplina (applicata sino al 2018) alla nuova (applicata dal 2019), vi siano **differenze temporanee civilistico-fiscali**, ossia componenti economici imputati contabilmente, ma fiscalmente imponibili o deducibili in un esercizio successivo, oppure le c.d. “**rettifiche di segno opposto**” di voci incluse nel Rol in precedenti periodi, le quali dovranno

essere trattate **in deroga alle norme fiscali generali**, assumendosi per esse il solo **dato contabile** (è il caso, ad esempio, di un **accantonamento ad un fondo tassato nel 2018, il quale ha naturalmente diminuito il Rol nel 2018**; in caso di suo rilascio nel 2019, sebbene ai fini Ires dia diritto ad una **variazione in diminuzione del reddito**, ai fini del Rol la disciplina transitoria consente in deroga di **conservarne il valore contabile per evitare una ingiustificata penalizzazione**).